

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Generalsekretariat des Landes
Amt für institutionelle Angelegenheiten



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Segreteria Generale della Provincia
Ufficio Affari istituzionali



CORSO DI FORMAZIONE PER PRESIDENTI DI SEGGIO

Ottobre 2023



Normativa: Legge provinciale "*Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale*" del 19 settembre 2017, n. 14 pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 26 settembre, n. 39, supplemento 2, con successive modifiche.



Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.

SOMMARIO

- Operazioni preliminari
- Inseediamento dell'ufficio elettorale di sezione
- Rappresentanti di lista
- Operazioni di votazione
- Chiusura della votazione
- Operazioni di scrutinio
- Trasmissione dei dati
- Riconsegna del materiale
- Conclusione

Operazioni preliminari

Sabato, 21 ottobre, prima delle ore 16 il presidente del seggio **prende in consegna dal comune:**

- il **locale arredato** quale sede della sezione e **verifica l'arredamento** della stessa;
- gli **atti ed il materiale necessario** per le operazioni elettorali;
- eventualmente la **custodia della sala** della votazione.

Insediamiento dell'ufficio elettorale di sezione

Sabato, 21 ottobre, alle ore 16 il presidente costituisce l'ufficio elettorale composto:

- dal presidente
- dal segretario e
- da **tre** scrutatori.

Il presidente nomina il vicepresidente tra gli scrutatori.



Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, o ne sia mancata la designazione, il presidente avverte immediatamente il sindaco (comune) affinché provveda senza indugio alla loro sostituzione.



[Art. 28 legge provinciale n. 14/2017](#)

Contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione si procede all'insediamento del **seggio speciale** nei casi previsti dalla legge.

In caso di **sezione distaccata** (oppure in caso di elettori ammessi al voto domiciliare) gli scrutatori nominati sono quattro.



Luoghi di cura o di detenzione e voto domiciliare

- Il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto ed il presidente del seggio speciale incaricato della raccolta del voto dei degenti o dei detenuti, sentita la rispettiva direzione, determina l'ora in cui si recherà nei luoghi di cura o di detenzione per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti e la comunica agli altri componenti.
- Il presidente della sezione, cui sono assegnati compiti di raccolta del voto domiciliare, presi accordi con gli elettori ammessi al voto a domicilio, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, determina l'ora in cui si recherà presso le abitazioni in cui dimorano gli elettori per raccogliere il voto e la comunica agli altri componenti.

Operazioni da svolgere il giorno precedente le elezioni (sabato pomeriggio)

Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione e timbratura delle schede:

- Accertamento della perfetta integrità del sigillo del plico contenente il bollo di sezione e dei pacchi contenenti le schede elettorali.
- **Le schede di votazione vengono prima conteggiate e poi, timbrate nello stesso numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e delle liste aggiunte.**
- Le schede così autenticate vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente e l'urna medesima viene poi sigillata.



Pertanto le schede non devono essere né firmate né numerate, ma **esclusivamente timbrate** con il bollo della sezione.



Non è prevista l'applicazione di un tagliando antifrode!



Durante queste operazioni devono essere presenti tutti i membri del seggio e nessuno può lasciare la sala della votazione.

Affiggere tutti i manifesti, sigillare l'urna vuota destinata alla raccolta delle schede votate ed i locali.

Rinviare le operazioni alle ore 07.00 di domenica e aver cura della custodia della sala per la votazione.

Rappresentanti di lista

Sabato pomeriggio dopo l'insediamento del seggio elettorale il presidente invita ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista.



Il presidente, visti gli atti di designazione consegnati dal sindaco o ricevuti direttamente prima dell'inizio della votazione, ammette ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista, **dopo aver accertato la loro identità e la regolarità della loro designazione.** (Nell'atto di designazione deve essere indicata la sezione elettorale in cui i rappresentanti intendono esercitare il diritto di voto).

Essi hanno i seguenti diritti/doveri previsti dalla legge:



1. Possono assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale. Possono sedere al tavolo dell'ufficio stesso, o in prossimità, ma sempre in luogo che permetta di seguire le operazioni elettorali;
2. Possono far inserire succintamente a verbale eventuali brevi dichiarazioni, sottoscrivere i verbali, nonché apportare la loro firma sui sigilli delle urne di votazione e dei plichi ...;
3. Possono portare all'interno delle sezioni di votazione fasce o distintivi indicanti il partito da loro rappresentato nonché assistere alle operazioni di raccolta del voto domiciliare o della sezione distaccata;
4. Possono presenziare all'esterno della sezione elettorale durante il periodo mentre questa rimane chiusa;
5. In caso che il rappresentante eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può farlo allontanare.



[Art. 18 legge provinciale n. 14/2017](#)

Operazioni di votazione

Domenica, alle ore 07.00, dopo aver rimosso i sigilli, il presidente dichiara aperta la votazione.

 Per la validità delle operazioni dell'ufficio elettorale è sufficiente che si trovino **sempre presenti almeno tre membri**, tra cui il presidente oppure il vicepresidente.

Sono ammessi alla votazione nella sezione gli elettori:

- iscritti nelle liste elettorali di sezione (maschi e femmine) che si presentano personalmente muniti di tessera elettorale valida;
- persone munite di una sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del sindaco con cui si dichiara che sono elettori del comune;
- i componenti del seggio, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Provincia di Bolzano;
- i rappresentanti di lista che nell'atto di designazione hanno indicato espressamente la sezione nella quale intendono esercitare il loro diritto di voto
- gli elettori non deambulanti;
- i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato e gli appartenenti alla polizia di Stato, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Provincia di Bolzano;
- i candidati, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano.

 [Art. 29 legge provinciale n. 14/2017](#)

Tutti gli elettori devono presentarsi con una tessera elettorale valida. **Eccezione** fanno gli elettori muniti di attestazione di ammissione al voto oppure sentenza della Corte d'Appello.

- 
- **Cittadini di un altro paese dell'Unione Europea**, indipendentemente se già iscritti in una lista elettorale aggiunta e pertanto già in possesso di apposita tessera elettorale, **non hanno il diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio Provinciale**.
 - Di conseguenza nessun cittadino di un altro paese dell'Unione Europea risulta in alcuna lista elettorale di sezione.
 - Vale in ogni caso il principio che **in caso di dubbi in merito all'ammissione al voto di una persona, questi sono da chiarire con l'ufficio elettorale comunale**. Questo vale in particolar modo per gli elettori che esprimono dubbi e vogliono essere informati in merito alla non maturazione del requisito residenziale richiesto.

 [Art. 5 legge provinciale n. 14/2017](#)

Seggio speciale

 Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente procede alla consegna al presidente del seggio speciale delle schede di votazione, debitamente timbrate e racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota sul verbale del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Oltre alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, le liste aggiunte, le buste ed il materiale occorrente per la votazione.

Identificazione degli elettori

L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante **idoneo documento di identificazione, munito di fotografia** oppure
- per **attestazione di uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione** oppure
- per **attestazione di altro elettore** del comune, noto all'ufficio elettorale di sezione.

• Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche i documenti di identificazione, muniti di fotografia, rilasciati dalla pubblica amministrazione scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore.

• L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Solo dopo aver accertato che l'elettore ha il diritto al voto nella sezione gli viene consegnata la scheda di votazione.



Le annotazioni (n. del documento d'identità + firma - risp. due firme) sono da apportare nelle prime due colonne della lista elettorale di sezione.

Attenzione: Persone che non hanno maturato il periodo residenziale previsto, sono indicati nelle liste elettorali di sezione con apposita annotazione! Per evitare errori conviene barrare queste persone nelle liste elettorali, se il comune non ha già provveduto.



NO.	ANAGRAFICO - DATA DI NASCITA - RESIDENZIALITÀ DEL CITTADINIANO	SECONDA COLONNA	TERZA COLONNA	QUARTA COLONNA	QUINTA COLONNA
1	[REDACTED]				
2	[REDACTED]				
3	[REDACTED]				
4	[REDACTED]				
5	[REDACTED]				
6	[REDACTED]				
7	[REDACTED]				
8	[REDACTED]				
9	[REDACTED]				
10	[REDACTED]				
11	[REDACTED]				
12	[REDACTED]				
13	[REDACTED]				
14	[REDACTED]				
15	[REDACTED]				
16	[REDACTED]				
17	[REDACTED]				
18	[REDACTED]				
19	[REDACTED]				
20	[REDACTED]				



Espressione del voto

Per essere ammesso alla votazione, l'elettore deve esibire la **propria tessera elettorale** valida.

Questa viene **timbrata e apposta la data**.



Il **numero della stessa** ed il **numero di iscrizione nella lista elettorale** di sezione viene **registrato** nell'apposito **registro delle tessere elettorali** (distinto per maschi e femmine).

Il numero delle persone votanti registrate nel registro deve essere regolarmente confrontato con il numero delle firme apposte nella lista elettorale di sezione.



La **sostituzione** di una tessera inutilizzabile per mancanza di spazi per la timbratura **deve essere richiesta** nell'ufficio elettorale comunale **prima dell'ammissione al voto**.



Effettuate le operazioni descritte, il presidente consegna all'elettore la **matita** copiativa per l'espressione del voto e la **scheda**.

L'**elettore** si reca nella cabina per esprimere il voto, ripiega la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e la **consegna al presidente che la inserisce nell'urna**. L'elettore restituisce inoltre la matita copiativa al presidente del seggio.

Espressione del voto da parte di categorie particolari di elettori

Elettori fisicamente impediti con diritto d'accompagnamento:

Questi devono presentare un certificato medico, qualora l'impedimento non sia evidente oppure sulla tessera elettorale non vi sia riportata la sigla „AVD, BmW“.

L'accompagnatore deve essere un elettore della provincia di Bolzano.

Lo stesso deve presentare la sua tessera elettorale nella quale all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio fa apposita annotazione con il nome della persona accompagnata. Non va apposto il bollo della sezione.

Nessuna persona può accompagnare più di un elettore.

Il nome dell'elettore e dell'accompagnatore deve essere indicato nell'apposito spazio del verbale delle operazioni di sezione.

Elettori del comune non deambulanti che non sono iscritti nella lista elettorale di sezione:

Se una sezione non risulta essere accessibile agli elettori non deambulanti, gli stessi possono recarsi a votare in qualsiasi sezione del comune priva di barriere architettoniche. A tal fine devono presentare, oltre alla tessera elettorale, un certificato medico.

Gli elettori vengono inseriti in calce alle liste elettorali di sezione e annotati nominativamente nel verbale delle operazioni di sezione.

Viene loro consegnata una scheda prelevandola dalle schede timbrate in precedenza. Immediatamente il presidente provvede alla sostituzione della stessa, timbrando un'ulteriore scheda. Tale fatto va considerato al momento del conteggiamento delle schede rimanenti.

Elettori muniti di attestazione del Sindaco o sentenza della Corte d'Appello, membri dell'ufficio elettorale di sezione, rappresentanti di lista ed ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico:

I componenti dell'ufficio elettorale possono votare nella loro sezione d'iscrizione o in cui prestano servizio. I rappresentanti di lista possono votare solo nella sezione indicata nel loro atto di designazione. Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare in qualsiasi sezione del comune - sempre a condizione che gli stessi siano iscritti in una lista elettorale di un comune della provincia di Bolzano e che pertanto siano in possesso del requisito residenziale richiesto.

Gli stessi vengono inseriti in calce alla lista elettorale di sezione ed annotati nominalmente nel verbale delle operazioni.

Viene loro consegnata una scheda prelevandola dalle schede timbrate in precedenza. Immediatamente il presidente provvede alla sostituzione della stessa timbrando un'ulteriore scheda. Tale fatto va considerato al momento del conteggiamento delle schede rimanenti.

Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi organizzati militarmente, alla Polizia di Stato ecc.:

Questi elettori sono ammessi alla votazione in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio, purchè iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori.

Vengono inseriti in un'apposita lista elettorale aggiunta. Nel verbale delle operazioni di sezione invece, al paragrafo 3.9, **non** vengono indicati per nome.

Nella lista elettorale aggiunta viene indicato il comando militare oppure il Corpo organizzato militarmente da cui l'elettore dipende.

Viene loro consegnata una scheda prelevandola dalle schede timbrate in precedenza. Immediatamente il presidente provvede alla sostituzione della stessa timbrando un'ulteriore scheda. Tale fatto va considerato al momento del conteggiamento delle schede avanzate.



Vale in ogni caso il principio che in caso di dubbi in merito all'ammissione al voto di una persona, questi sono da chiarire con l'ufficio elettorale comunale. Questo vale in particolar modo per gli elettori che esprimono dubbi e vogliono essere informati in merito alla non maturazione del requisito residenziale richiesto.

Alcuni casi particolari

Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora:

Il presidente indica sulla scheda la scritta „scheda deteriorata“ aggiungendo la firma dello stesso. La scheda viene inserita nell'apposita busta n. 3 ed all'elettore viene consegnata una nuova prelevandola da quelle timbrate. Sulla lista elettorale di sezione viene annotato, accanto al nome dell'elettore, la consegna di una seconda scheda. Anche in questo caso si provvede a timbrare un'ulteriore scheda in sostituzione di quella deteriorata. Tale fatto deve essere considerato al momento del conteggiamento delle schede avanzate.

L'elettore si rifiuta di votare dentro la cabina:

Considerando che tale fatto viola il principio della votazione segreta, la scheda di un tale elettore deve essere immediatamente annullata con la sottoscrizione del presidente e di due scrutatori ed è inserita nell'apposita busta n. 3.



L'elettore non è più ammesso al voto ed il suo nominativo viene annotato nel verbale delle operazioni di sezione.

Queste disposizioni si applicano altresì al caso in cui un elettore, contravvenendo al relativo divieto, abbia introdotto all'interno della cabina elettorale un **telefono cellulare o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e sia stato colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto.**



L'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto:

Anche la scheda di un tale elettore deve essere annullata con la sottoscrizione del presidente e di due scrutatori e poi inserita nell'apposita busta n. 3. L'elettore può essere riammesso alla votazione, però solo dopo che abbiano votato tutti gli altri elettori presenti. Il suo nominativo sarà annotato nel verbale. La scheda annullata deve essere sostituita nel modo già descritto in precedenza.

L'elettore consegna al presidente una scheda non conforme alle disposizioni di legge o priva di bollo:

Tale scheda non deve essere deposta nell'urna; essa deve essere invece controfirmata immediatamente dal presidente e da due scrutatori ed inserita nell'apposita busta n. 3; nel verbale è annotato il nominativo dell'elettore. Il fatto deve essere annotato nella lista di sezione, a fianco del nome dell'elettore.

L'elettore si rifiuta di riconsegnare la scheda di votazione:

Tale fatto deve essere **annotato nel verbale e nella lista sezionale** indicando il nominativo dell'elettore. (L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti).

L'elettore non riconsegna la matita copiativa usata per l'espressione del voto:

Tale fatto deve essere **indicato espressamente nel verbale** delle operazioni, usando i fogli bianchi appositamente previsti alla fine del modello. Va indicato in ogni caso il nominativo dell'elettore responsabile di tale fatto.



Questi **ultimi due casi sono da denunciare** all'autorità giudiziaria e comportano l'applicazione della sanzione prevista dalla legge.

Seggi speciali - uffici elettorali di sezioni distaccate e voto a domicilio

Considerato che i seggi speciali e gli uffici elettorali di sezione distaccati sono decisamente pochi, ci si limita a dare qualche breve accenno:

SEGGI SPECIALI (presso ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione) Per le operazioni di voto vale quanto illustrato per i seggi elettorali. Gli elettori, ammessi a votare nella sezione ospedaliera, per votare devono esibire, oltre alla tessera elettorale, apposita attestazione del sindaco. Tale attestazione deve essere inserita nell'apposita busta n. 4.

UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI DISTACCATE Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto oppure degli elettori a domicilio viene raccolto personalmente, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura medesimo o il domicilio dell'elettore ammesso al voto domiciliare. Il presidente della sezione si reca presso l'istituto (o gli istituti) di cura per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti oppure presso le abitazioni private, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura o dell'elettore domiciliare dopo aver costituito l'ufficio distaccato della sezione composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio. Nel seggio elettorale di sezione nel frattempo per garantire la validità delle operazioni elettorali sono presenti sempre almeno tre membri, tra cui il vicepresidente.



Per quanto riguarda le modalità delle operazioni di voto si vuole solo precisare che in ogni caso **deve essere garantita l'assoluta segretezza del voto** anche da parte di questi seggi speciali e queste sezioni distaccate. Questo vale in particolare modo per la raccolta dei voti da parte degli elettori degenti o in caso di raccolta del voto domiciliare.



Per maggiori dettagli invitiamo a consultare le «Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e disposizioni di legge» ed in caso di necessità è possibile rivolgersi al seguente numero di **telefono: 0471 / 411031 (attivo il 21 ottobre a partire dalle ore 16.00)**.



[Art. 32 legge provinciale n. 14/2017](#)



[Art. 33 legge provinciale n. 14/2017](#)



[Art. 34 legge provinciale n. 14/2017](#)

Adempimenti che possono/devono essere eseguiti durante la giornata di votazione (domenica)

-  La compilazione di più parti possibili del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
-  La vidimazione delle liste elettorali di sezione mediante apposizione della firma del presidente e di due scrutatori su ogni pagina. (I nominativi dei due scrutatori sono da indicare espressamente nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione).
-  Controllare regolarmente che le cabine per l'espressione del voto siano vuote.
-  Controllare regolarmente la corrispondenza delle schede utilizzate con le schede autenticate avanzate, cioè che la loro somma corrisponda al numero delle schede originariamente vidimate.

Chiusura della votazione

La votazione viene chiusa alle ore 21.00 della domenica.

Immediatamente dopo devono essere compiute le seguenti operazioni:

- accertare il numero degli elettori che hanno votato;
- accertare il numero delle schede avanzate;
- formare il plico n. 1 contenente le **liste di sezione debitamente vidimate**, i **registri contenenti i numeri delle tessere elettorali** e **tutte le schede avanzate** (autenticate e non autenticate).

Form Mod. 04, titled "AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL" and "PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE". It contains fields for "Gemeinde" (Comune di) and "Sprengel Nr." (Sezione n.). Below these fields are two boxes labeled "UMSCHLAG NR. 1" and "PLICO N. 1". The form includes instructions in German and Italian regarding the contents of the envelope and the documents to be included.

Mod. 04

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Gemeinde Comune di

Sprengel Nr. Sezione n.

UMSCHLAG NR. 1 PLICO N. 1

Dieser Umschlag beinhaltet:

- die gegengezeichneten Sprengelwählerlisten;
- die Register mit den Nummern der Wahlausweise;
- die bei der Abstimmung übriggebliebenen (beglaubigten und nicht beglaubigten) Stimmzettel.

Der Autonomen Provinz Bozen, c/o Archimod, Giottostraße Nr. 13, 39100 Bozen, zu übermitteln.

Il presente plico contiene:

- le liste di sezione vidimate;
- i registri contenenti i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti;
- tutte le schede avanzate (autenticate o meno).

Da recapitare alla Provincia autonoma di Bolzano, c/o Archimod, Via Giotto n. 13, 39100 Bolzano.



 Inizio immediato delle operazioni di scrutinio!

Operazioni di scrutinio



Durante le operazioni di scrutinio, **tutti i componenti dell'ufficio elettorale debbono essere presenti.**



La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. I voti sono nulli solo quando sia provato in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.



[Art. 47 legge provinciale n. 14/2017](#)



[Art. 48 legge provinciale n. 14/2017](#)

Categorie di voti e di schede

Esistono le seguenti categorie di voti e di schede:

- 
1. voti validi
 2. voti nulli
 3. schede nulle
 4. schede bianche
 5. voti di lista validi con voti di preferenza nulli
 6. schede contenenti voti contestati e non assegnati

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Esempi di voti validi

Voto di lista valido, preferenze valide

 <i>Zuname Kandidat</i> <i>cognome candidato</i> <i>Zuname Kandidatin</i> <i>cognome candidata</i>			
			
			
			

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Esempi di voti validi

Voto di lista valido, preferenze valide

 <i>Zuname + Name Kandidat</i> <i>cognome + nome candidato</i> <i>Zuname + Name Kandidatin</i> <i>cognome + nome candidata</i>			
			
			
			

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Esempi di voti validi

Voto di lista valido, preferenze valide

(i candidati sono stati enunciati con il soprannome o „nome volgare“)

 <i>Ober- bzw. Vulgoname von Kandidat/Kandidatin (wie im Kandidatenplakat angegeben).</i> <i>Soprannome/nome volgare del candidato/ella candidata (come riportato nel manifesto candidati).</i>			
			
			
			

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Esempi di voti validi

Voto di lista valido, preferenze valide

(tutti i candidati indicati appartengono alla lista BIANCA)

<p>Zuname + Name Kandidat cognome + nome candidato</p> <p>Zuname + Name Kandidatin cognome + nome candidata</p>			
			
			
			

Voti nulli - schede nulle

Vengono considerati **voti nulli**:

- tutte le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
- se nella scheda l'elettore abbia espresso il voto per più liste senza che in base alle preferenze espresse sia possibile identificare la lista prescelta;
- se non è stato espresso un voto di lista mentre sono state indicate preferenze per candidati di liste diverse.

Sono **schede nulle** quelle che

- non sono conformi alle disposizioni di legge o non portano il bollo della sezione (sfuggite al controllo durante il voto);
- pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengono altre indicazioni.



Le schede contenenti voti nulli, nonché le schede nulle vengono **controfirmate**, al momento del loro spoglio, dal **presidente e da almeno due scrutatori**.

Scheda nulla

(indicazione accessoria non consentita)




Voto nullo

(indicazione accessoria non consentita)



Voto nullo

(la lista votata non è riconoscibile)



Voto nullo

(non è stato attribuito nessun voto di lista e le preferenze si riferiscono a liste diverse)



Schede bianche

sono quelle che non esprimono il voto, né per alcuna delle liste, né per alcuno dei candidati e che non contengono nemmeno altre indicazioni, scritte o segni. *(confronta art. 48, comma 5, legge provinciale n. 14/2017)*



Né da controfirmare, né da timbrare!



Le schede bianche vengono raccolte ed inserite nella **busta n. 2** all'esito delle operazioni di scrutinio.



[Art. 48 legge provinciale n. 14/2017](#)

Voto di lista valido con voto di preferenza nullo

Pur rimanendo valido il voto di lista, sono nulle le preferenze:

- espresse per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata;
- nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, oppure qualora sia stato indicato solo un numero senza aggiungere un nome che gli si possa associare in modo univoco.



ATTENZIONE: L'espressione dei voti di preferenza **non** può essere effettuata mediante la **sola indicazione del numero** d'ordine con il quale il candidato è elencato nella sua lista, ma deve in ogni caso essere indicato il cognome del candidato! (confronta l'art. 43, comma 4 e l'art. 49, comma 3 – L. p. del 19/09/2017, n. 14)



[Art. 43 legge provinciale n. 14/2017](#)



[Art. 49 legge provinciale n. 14/2017](#)

Voto di lista valido con voto di preferenza inefficace

Il voto di lista é valido con voto di preferenza **inefficace**, quando il **voto di preferenza è espresso in eccedenza al numero stabilito**, in tal caso rimangono valide le prime quattro preferenze (*confronta art. 49, comma 1, l. p. del 19/09/2017, n. 14*).

Pur rimanendo valido il voto di lista, sono inefficaci le preferenze che superano il numero stabilito di 4 (quattro) preferenze.



Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito, **vengono riportati nella tabella di scrutinio tra i voti di preferenza nulli**.



In tal caso rimangono valide le prime quattro preferenze.



[Art. 49 legge provinciale n. 14/2017](#)

Alcuni esempi di scrutinio

Voto di lista valido - Preferenze valide

(anche se i cognomi dei candidati sono stati scritti erroneamente è chiaramente riconoscibile la volontà/intenzione dell'elettore/elettore)

 <i>Zuname Kandidat (sicch. fehlerhaft geschrieben)</i> <i>cognome candidato (scritto con lievi errori ortografici)</i>			
			
			
			

Voto di lista valido - Preferenze nulle

(vale il principio che il voto di lista prevale sulle preferenze – a meno che i voti di preferenza siano da associare senza dubbio alla lista votata, in tal caso saranno validi voto di lista e voti di preferenza)

		 <i>Zuname + Name Kandidat</i> <i>cognome + nome candidato</i>	 <i>Zuname + Name Kandidatin</i> <i>cognome + nome candidata</i>
			
			
			

Voto di lista valido

(Preferenze da 1 a 4 valide - Preferenze 5 e 6 inefficaci)

 <i>Zuname Kandidat A.</i> <i>cognome candidato A.</i>			
			
			
			

Voto di lista A valido - Voto di lista B inefficace - Preferenze valide

(grazie alle preferenze è chiaramente riconoscibile la volontà/intenzione dell'elettore/elettore)

 <i>Zuname Kandidat A.</i> <i>cognome candidato A.</i>	 <i>Zuname Kandidat B.</i> <i>cognome candidato B.</i>		
			
			
			

Alcuni esempi di scrutinio

Voto di lista valido - Preferenze nulle

(dato che vi sono più candidate/candidati con lo stesso cognome è impossibile determinare inequivocabilmente la volontà/intenzione dell'elettrice/elettore)

Voto di lista valido - Preferenze valide

(in questo caso i numeri aiutano a determinare la volontà/intenzione dell'elettrice/elettore in maniera univoca – confronta l'art. 49, comma 3 della L.P. 19.09.2017, n. 14)

Voto di lista valido - Preferenze nulle

(ai sensi dell'art. 43, comma 4 della L.P. 19.09.2017, n. 14 non è più possibile indicare solo numeri)

Voto di lista valido - Preferenze valide

(nel caso il cognome sia identico ad un altro cognome, però il nome differente, saranno validi i voti di preferenza chiaramente identificabili)

Schede contenenti voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni intorno a una scheda.

In tal caso sulla validità delle relative schede, nonché dei relativi voti **decide il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sentiti gli scrutatori.** Il loro parere è obbligatorio ma non vincolante.

I voti contestati delle schede possono essere

- assegnati oppure
- non assegnati.

 Le schede contenenti voti contestati, in ogni caso, devono essere immediatamente **controfirmate da almeno due scrutatori.**

Operazioni conclusive



La numerazione delle schede non può essere effettuata !

Le schede spogliate vengono subito raggruppate per ciascuno dei seguenti gruppi (utilizzare gli elastici in dotazione):

- schede contenenti voti validi (compresi i voti contestati ma assegnati – raggruppate separatamente)
- schede contenenti voti nulli
- schede nulle
- schede bianche
- schede contenenti voti contestati e non assegnati.



Su un **foglio bianco** fornito dall'Amministrazione viene **indicato il totale** per ogni gruppo. Il foglio viene incluso nel rispettivo raggruppamento.

Nel primo gruppo i voti contestati ma assegnati sono indicati separatamente.

Segue il confezionamento dei plichi, lo sgombero dei locali destinati ad ufficio elettorale di sezione, la consegna dei risultati dello scrutinio e dei plichi e la restituzione del materiale rimasto al responsabile dell'amministrazione comunale.

Trasmissione dati dell'affluenza elettorale

Alle ore 11.00, ore 17.00 e ore 21.00 viene trasmesso il dato di affluenza:

- all'**amministrazione provinciale** tramite **applicazione web dell'apparecchio mobile proprio o quello eventualmente ricevuto in dotazione**
- all'**amministrazione comunale** tramite la **compilazione dell'apposito modello (se richiesto dal comune)**.

Trasmissione dati dello scrutinio

I dati dello scrutinio vengono trasmessi terminato lo scrutinio:

- All'**amministrazione provinciale** vengono trasmessi attraverso **l'applicazione web** raggiungibile in rete: Il presidente provvede a trasmettere i dati di scrutinio in via telematica e **con la massima urgenza e priorità all'amministrazione provinciale**, usando a tal fine il proprio apparecchio mobile, oppure quello eventualmente ricevuto in dotazione dall'amministrazione provinciale. Delle istruzioni saranno messe a disposizione.

In linea generale, i dati dovranno essere inviati tramite il canale dati (applicazione digitale).



Qualora vi fossero difficoltà o problemi, il presidente potrà chiamare il **numero verde per l'assistenza tecnica** indicato nelle istruzioni degli uffici elettorali di sezione (**800291088**); solo nel caso di effettiva impossibilità di inviare i dati tramite il canale dati, potrà comunicarli tramite telefonata utilizzando il medesimo apparecchio.

- All'**amministrazione comunale** **su carta - pagine colorate del verbale**: Il segretario strappa lungo la linea tratteggiata le pagine colorate del verbale, inerenti all'esito della votazione, e inserisce tali pagine nella busta apposita ai fini della comunicazione dei dati all'amministrazione comunale.



Dopo aver trasmesso tutti i dati dello scrutinio, redatto il verbale e compiuto tutte le operazioni conclusive (le quali devono essere compiute entro le ore 07.00 del lunedì - confronta Art. 47, comma 1 della legge provinciale n. 14/2017) devono essere confezionati i „plichì” per la riconsegna del materiale.



[Art. 47 legge provinciale n. 14/2017](#)

Plico n. 1

La formazione del plico 1 da effettuare a chiusura della votazione e **prima dello scrutinio**.

Il plico contiene:

- le liste di sezione debitamente vidimate,
- i registri contenenti i numeri delle tessere elettorali,
- tutte le schede avanzate (autenticate e non autenticate)



Il plico viene **sigillato** con il **bollo** e con la **firma di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione**. Il plico medesimo è temporaneamente custodito nel locale del seggio e viene trasmesso al comune (unitamente ai plichi n. 2 e n. 3) solo una volta ultimate tutte le operazioni elettorali assegnate all'ufficio.

Mod. 04
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Gemeinde Comune di
[]

Sprengel Nr. Sezione n.
[] []


UMSCHLAG NR. 1 PLICO N. 1

Dieser Umschlag beinhaltet:
a) die gegengezeichneten Sprengelwählerlisten;
b) die Register mit den Nummern der Wahlausweise;
c) die bei der Abstimmung übriggebliebenen (beglaubigten und nicht beglaubigten) Stimmzettel.

Der Autonomen Provinz Bozen, c/o Archimod, Giottostraße Nr. 13, 39100 Bozen, zu übermitteln.

Il presente plico contiene:
a) le liste di sezione vidimate;
b) i registri contenenti i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti;
c) tutte le schede avanzate (autenticate o meno).

Da recapitare alla Provincia autonoma di Bolzano, c/o Archimod, Via Giotto n. 13, 39100 Bolzano.



Plico (cartone) n. 2

Per formare il plico 2 viene utilizzato il cartone, con il quale è stato consegnato tutto il materiale all'ufficio elettorale di sezione.

Il plico (cartone) n. 2 contiene:

- a) il **verbale dell'ufficio elettorale** di sezione (compilato in ogni sua parte e firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione, nonché eventualmente dai rappresentanti di lista). Qualora nell'ambito della sezione sussistano luoghi di cura o di detenzione, allegare pure il verbale dell'ufficio elettorale distaccato o del seggio speciale, nonché i relativi elenchi del sindaco;
- b) i **due esemplari delle tabelle di scrutinio**;
- c) una **busta (n. 1)** contenente le schede spogliate con voti validi (comprese le schede con voti contestati ma provvisoriamente assegnati - raggruppati separatamente);
- d) una seconda **busta (n. 2)** contenente le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti nulli nonché le schede con voti di lista o di preferenza contestati e non assegnati;
- e) una terza **busta (n. 3)** contenente le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o non conformi alle disposizioni di legge, nonché le schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina o rifiutatisi di entrarvi;
- f) una quarta **busta (n. 4)** contenente i reclami, l'atto di nomina dei componenti l'ufficio elettorale di sezione o il seggio speciale, la designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, le attestazioni del sindaco ed i certificati medici.



In questo plico (cartone) viene inserito anche il **plico n. 1 confezionato prima dello scrutinio**.



Viene poi **sigillato** con il **bollo dell'ufficio** elettorale di sezione e con le **firme del presidente e di almeno due scrutatori**.

Vengono **indicati** il **comune** ed il **numero della sezione**.

Busta ulteriore

Una busta ulteriore **per il comune** contiene




- la copia del risultato dello scrutinio (esito della votazione - punto 4.7 del verbale delle operazioni di sezione) nonché
- la copia del punto n. 4.9 del verbale delle operazioni di sezione (si tratta di fogli in carta chimica estratti dal verbale).



Il contenuto dei paragrafi è redatto nel verbale su carta ricalcante, di cui la copia è da strappare lungo la linea tratteggiata e da recapitare al comune.

Prospetto completo formazione plichi



Plico	Contenuto	Orario di confezionamento
n. 1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Liste di sezione vidimate (ed eventuali liste aggiunte debitamente vidimate) ◆ Registri contenenti i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti (tessere elettorali) ◆ TUTTE LE SCHEDE AVANZATE (autenticate o meno). 	Prima dello scrutinio
n. 2 (cartone)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ il verbale dell'ufficio elettorale di sezione (<i>Qualora nell'ambito della sezione sussistano luoghi di cura o di detenzione allegare pure il verbale dell'ufficio elettorale distaccato o del seggio speciale, nonché i relativi elenchi del sindaco</i>) ✓ le tabelle di scrutinio (due esemplari) ✓ una busta (n. 1) contenente le schede spogliate con voti validi (comprese le schede con voti contestati ma provvisoriamente assegnati – raggruppati separatamente) ✓ una seconda busta (n. 2) contenente le schede <u>bianche</u>, le <u>schede nulle</u>, le <u>schede con voti nulli</u> nonché le schede con voti di lista o di preferenze contestati e non assegnati ✓ una terza busta (n. 3) contenente le <u>schede deteriorate</u>, le schede consegnate <u>senza bollo o non conformi alle disposizioni di legge</u>, nonché le <u>schede ritirate</u> agli elettori allontanati dalla cabina o rifiutatisi di entrarvi ✓ una quarta busta (n. 4) contenente i reclami, <u>l'atto di nomina dei componenti l'ufficio elettorale di sezione o il seggio speciale</u>, la designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, le attestazioni del sindaco ed i certificati medici. 	Operazioni conclusive
n. 3	<ul style="list-style-type: none"> > bollo dell'ufficio elettorale di sezione (nonché dell'eventuale ufficio elettorale distaccato o seggio speciale) > matite copiative > l'eventuale apparecchio mobile, dato in dotazione dalla Provincia al presidente della sezione > il restante materiale di cancelleria 	Operazioni conclusive
* (apposita busta per il comune)	Risultati dello scrutinio (parte 4.7 da strappare dal verbale delle operazioni elettorali) nonché indicazioni conclusive (parte 4.9 da strappare dal verbale delle operazioni elettorali)	Operazioni conclusive

§ Art. 51 Legge provinciale n. 14/2017

Chiusura e consegna plichi

Indicare **comune** e **numero della sezione elettorale**



plico 2
(cartone)

sigillato

con **bollo** dell'ufficio elettorale e **firme** del presidente e almeno due scrutatori



plico 3

firmato



dal presidente e da almeno due scrutatori



Per il comune

Risultato dello scrutinio (copia punto 4.7 del verbale delle operazioni di sezione) ed
Indicazioni conclusive (copia del punto 4.9 del verbale delle operazioni di sezione)

Al termine di tutte le operazioni, il presidente provvede a recapitare i plichi all'amministrazione comunale territorialmente competente.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Generalsekretariat des Landes
Amt für institutionelle Angelegenheiten



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Segreteria Generale della Provincia
Ufficio Affari istituzionali

Segreteria Generale della Provincia

Ufficio Affari istituzionali

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago

39100 Bolzano

Tel: +39 0471 412090

E-Mail: affari.istituzionali@provincia.bz.it

PEC: zentraledienste.servizicentrali@pec.prov.bz.it